



Regolamento interno del corso di dottorato in Fisiopatologia clinica

D.R. n. 352/2026 del 20 marzo 2026 - Emanazione

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il corso di dottorato

1. Il corso di Dottorato in Fisiopatologia Clinica si propone di formare i dottorandi alla ricerca scientifica tramite l'ideazione, progettazione, implementazione, analisi e scrittura di un progetto autonomo di ricerca concordato con un docente di riferimento (supervisore) nominato dal collegio. In tale contesto, i dottorandi acquisiranno le conoscenze del programma intrapreso tramite la partecipazione ad attività di laboratorio, cliniche, seminariali e attività di didattica frontale tenute dai docenti del dottorato o da esperti esterni. È previsto l'approfondimento di materie come Statistica ed Epidemiologia per la stesura di protocolli di ricerca e per la corretta valutazione dei risultati ottenuti, tramite corsi formalizzati in questi ambiti. Il corso fornisce inoltre le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione scientifica presso Università, Enti pubblici e Soggetti privati, nell'ambito dei curricula di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano variazioni al presente regolamento e la conseguente adozione dei Decreti rettorali di modifica.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'italiano. I seminari, le verifiche intermedie, e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in lingua inglese mentre i corsi e le lezioni in italiano.
3. Il dipartimento sede amministrativa del corso è Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

PARTE II

Organi del corso

Articolo 2

Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei Docenti nonché una Giunta ai sensi del Regolamento sul dottorato di ricerca dell'Università di Pisa (di seguito: Regolamento di Ateneo).

Articolo 3 Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti esercita le sue funzioni secondo il Regolamento di Ateneo. I membri del Collegio dei docenti sono assegnati ai curricula (vedi allegato 1) secondo l'affinità del loro settore scientifico-disciplinare. Le domande di partecipazione al collegio dei docenti vengono indirizzate dagli interessati al Collegio stesso che delibera l'afferenza tenendo conto del possesso dei requisiti richiesti dall' ANVUR per l'accreditamento. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Ateneo, il collegio, ai fini dell'ammissione, valuterà a maggioranza qualificata la qualificazione scientifica del candidato tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:

- a) dimostrare una produzione scientifica coerente con gli ambiti tematici del dottorato, certificabile attraverso almeno 5 pubblicazioni negli ultimi 5 anni;
- b) disporre di un H-index normalizzato per età accademica ≥ 1 (valutato secondo Scopus);
- c) per i candidati esterni all'Ateneo o agli enti di ricerca pubblici, allegare curriculum vitae aggiornato e una lettera motivazionale che specifichi il contributo previsto alla formazione e alla ricerca del dottorato.

Il Collegio si riserva di valutare eventuali eccezioni motivate caso per caso, qualora il profilo scientifico sia ritenuto strategico per l'ampliamento tematico o internazionale del dottorato.

2. Il Collegio dei Docenti istituisce le seguenti Commissioni permanenti: Commissione per la valutazione delle attività annuali svolte dei dottorandi

Commissione per lo sviluppo e la qualità del Dottorato.

3. Il Coordinatore in accordo con la Giunta e il Collegio dei Docenti istituisce un *Advisory Board* esterno al Dottorato.

4. Le riunioni del collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articoli 4 La Commissione per la valutazione delle attività annuali svolte dei dottorandi

1. La commissione si occupa di valutare i programmi di ricerca e di studio dei dottorandi e relazionare al Coordinatore e al Collegio dei Docenti secondo le specifiche dell'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 5 La Commissione per lo sviluppo e la qualità del Dottorato

1. La commissione si occupa di valutare le opinioni e/o questionari dei dottorandi al fine di proporre azioni di miglioramento, coordinare la compilazione della *Scheda di Autovalutazione*, raccogliendo e verificando le fonti documentali, e programmare le riunioni di lavoro, sviluppare e aggiornare il progetto di ricerca e formativo del Dottorato, monitorare la coerenza e carico delle attività didattiche,

inclusi gli obblighi di frequenza dichiarati (70% lezioni, 75% seminari) nonché la partecipazione dei dottorandi a scuole/congressi.

2. Le Commissioni decadono al termine del mandato del Coordinatore.

Articolo 6

L'Advisory Board

1. L'Advisory Board è formato da almeno tre docenti/*stakeholder*. È presieduto dal Coordinatore del dottorato, si riunisce almeno 1 volta l'anno. L'Advisory Board suggerisce linee di sviluppo del corso alla luce di *trend* scientifici, tecnologici e del mercato del lavoro; verifica la coerenza tra competenze formate e fabbisogni del Sistema Sanitario Nazionale, università, ricerca, industria, pubblica amministrazione, favorisce collaborazioni, progetti congiunti, brevetti e *spin-off*, suggerisce opportunità per *stage* e supporta l'inserimento occupazionale dei dottori, indica priorità per attrezzature, servizi, *mentoring* e fondi a maggior impatto formativo, commenta risultati, questionari e *trend* (attrattività, mobilità, borse esterne, produttività) e suggerisce *target* e azioni correttive, fornisce pareri sul piano annuale di miglioramento e sui riesami del corso. L'Advisory Board decade al termine del mandato del Coordinatore.

Articolo 7

Il Coordinatore

1. Il Coordinatore designa un Vice Coordinatore fra i membri del Collegio dei Docenti. Il Vice Coordinatore supplisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Articolo 8

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Coordinatore, che la presiede, e da cinque membri del Collegio dei Docenti designati dal medesimo Collegio, di cui almeno un rappresentante dei dottorandi. La giunta decade al termine del mandato del Coordinatore. La Giunta coadiuva l'attività del Coordinatore, esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Collegio dei docenti. La Giunta può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei membri o per iniziativa del Coordinatore. I lavori delle riunioni della Giunta sono verbalizzati da un segretario designato dal Coordinatore. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal segretario della riunione, sono trasmessi con modalità elettronica ai membri del Collegio.

Articolo 9

Il responsabile scientifico del *curriculum*

1. Per ogni *curriculum* deve essere nominato un responsabile scientifico, questo viene eletto autonomamente dai docenti del *curriculum* stesso, con le stesse modalità elettorali previste per le elezioni del Coordinatore. Il responsabile scientifico: a) propone, d'intesa con il Coordinatore, gli

obiettivi formativi e scientifici annuali del *curriculum*; b) coordina l'offerta didattica e seminariale del *curriculum* e ne monitora coerenza e carico; c) verifica la congruenza tra i progetti di dottorato e il *curriculum*, segnalando al Collegio eventuali criticità; d) favorisce reti, collaborazioni con enti esterni, anche tramite l'*Advisory Board*; e) redige una relazione annuale al Collegio su attività, risultati e proposte di miglioramento; f) collabora con le Commissioni istituite dal Collegio senza sovrapporsi alle loro funzioni. Il mandato del responsabile scientifico coincide con quello del Coordinatore; può essere rieletto una sola volta.

PARTE III Ammissione

Articolo 10 Prove di ammissione

1. L'ammissione al corso prevede la valutazione del *curriculum* e un colloquio. Alla valutazione del *curriculum* è riservato un punteggio massimo di 10 punti.
 2. Al colloquio, in lingua inglese, è riservato un massimo di 30 punti e richiede un punteggio minimo di 21 per il superamento; mira a valutare, anche tramite la discussione del progetto di ricerca, che il candidato deve presentare in sede di iscrizione al concorso, il bagaglio di conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, l'apertura a svolgere esperienze all'estero e la congruenza del progetto di ricerca medesimo con i *curricula* attivi nel corso.
- Anche nel caso di selezione riservata ai candidati con titolo estero, le modalità di ammissione al corso sono le medesime.

PARTE IV Attività formative e verifiche

Articolo 11 Supervisore

1. Il collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, un supervisore e almeno un co-supervisore, scelti in base alla documentata competenza scientifica nello specifico argomento del progetto dottorale.

Articolo 12 Attività formative

1. La partecipazione dei dottorandi alle attività didattiche è obbligatoria per il 70% delle ore complessive di lezione e per il 75% delle ore seminariali.

Articolo 13 Verifica delle attività formative

1. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

- entro il quarto mese dall'avvio del dottorato, i dottorandi del I anno presentano il loro piano annuale d'attività;
- entro la fine del proprio anno accademico, i dottorandi del II e III anno sottopongono all'approvazione della Commissione per la valutazione delle attività annuali svolte dei dottorandi, il piano annuale delle attività svolte e i relativi consuntivi.

2. I suddetti piani, una volta approvati, costituiscono riferimento per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte del Collegio, sulla base della corrispondenza fra piano di attività previsto ed attività svolte. La Commissione per la valutazione delle attività annuali verifica l'avanzamento del progetto di ricerca di ciascun dottorando che dovrà illustrare tramite una presentazione, entro la fine dell'anno di corso, in forma di seminario. Le verifiche annuali sono programmate di norma nel mese di ottobre per coloro che stanno svolgendo un periodo all'estero per attività di studio/ricerca la verifica potrà essere effettuata da remoto o dovrà essere recuperata. La mancata presentazione dello stato di avanzamento del progetto non consente il superamento della verifica annuale e determina l'esclusione dal corso.

3. Sono parte integrante della valutazione annuale dell'attività del dottorando, le pubblicazioni su giornali scientifici nonché la frequenza ai seminari e alle attività didattiche previste dalla programmazione annuale del corso di dottorato.

PARTE V

Conseguimento titolo

Articolo 14

Requisiti per l'ammissione alla valutazione finale

1. Il dottorando alla fine del suo terzo anno presenta la tesi al collegio.
2. Entro venti giorni dalla presentazione della tesi da parte del dottorando e previa acquisizione del parere del supervisore, obbligatorio e non vincolante, il Collegio delibera, con valutazione motivata, la trasmissione della tesi ai due valutatori contestualmente nominati

Articolo 15

Specificazioni sulla tesi

1. La tesi di dottorato deve riportare risultati originali scaturiti dal progetto di ricerca condotto dal candidato durante il corso, essere redatta in lingua inglese e includere titolo, titolo abbreviato, parole chiave, riassunto, introduzione, materiale e metodi, conclusioni, eventuali ringraziamenti, bibliografia, tavole e figure.
2. La tesi di dottorato dovrà essere redatta e discussa in lingua inglese.

PARTE VI
Applicazione

Articolo 16
“Disposizioni finali”

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca e alla normativa statale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

ALLEGATO 1

Il corso di Dottorato in Fisiopatologia si articola nei seguenti quattro curricula scientifici:

- Anatomico-Patologico e Oncologico
- Bio-Psicologico e Statistico
- Cardio-Polmonare
- Chirurgico, Chirurgico Integrato e Anestesiologico.